



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.



GDAP-0030618-2010

PU-GDAP-1e00-22/01/2010-0030618-2010

Ai rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 - R O M A

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - R O M A

C.I.S.L. FNS - Via dei Mille, n. 36
00185 - R O M A

U.I.L. - P.A./P. P. - Via Emilio Lepido, n.46
00157 - R O M A

Si.N.A.P.Pe. - c/o Largo Luigi Daga, 2
00164 - R O M A

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, n. 31
00153 - R O M A

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7
00192 ROMA

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P. 18208
00192 ROMA

e p.c. Alla Direzione Generale
del Personale e della Formazione
SEDE

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile
Via Damiano Chiesa, 24
00136 - Roma

OGGETTO: D.P.R. 170/2007 e D.P.R. 51/2009.

Ipotesi di Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione.



Ministero della Giustizia

Si trasmette lo schema di Accordo Nazionale Quadro per il Corpo di Polizia Penitenziaria – quadriennio normativo 2006 – 2009 – predisposto da questa Amministrazione.

Si resta in attesa di ricevere proposte e suggerimenti anche al fine di fissare in tempi brevi la data di avvio formale delle trattative.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IPOTESI

DI

**ACCORDO NAZIONALE QUADRO D'AMMINISTRAZIONE
PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009**

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria;

Visto l'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 129;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 395/95, 254/99 e 164/2002;

Visto l'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

Visto il P.C.D. 12 giugno 2007;

Visto il P.C.D. 1 agosto 2007;

Visto il D.M. 27 settembre 2007;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;

Vista l'affiliazione dell'O.S. Si.A.P.Pe. all'O.S. U.S.P.P. per l'U.G.L. ora U.G.L. Polizia Penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; C.I.S.L. - F.N.S.; U.I.L. - P.A./P.P.; Si.N.A.P.Pe.; C.G.I.L. - F.P./P.P.; U.G.L. Polizia Penitenziaria; F.S.A.- C.N.P.P.



Ministero della Giustizia

STIPULANO

il presente Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 Giugno 2002, N. 164, confermato dall'art. 37 D.P.R 170/2007 e dall'art. 46 D.P.R. 51/2009.:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo Nazionale Quadro disciplina i contenuti degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come confermati dall'art.37 del D.P.R. n.170/2007 e dall'art. 46 del D.P.R. n.51/2009, e si applica al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990 n.395.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'Accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto D.P.R. né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali di cui all'art. 14 del D.P.R. 164/2002.
3. Il presente Accordo si riferisce al quadriennio contrattuale 2006 - 2009 e resta in vigore fino alla stipula del successivo Accordo e attiene alle seguenti materie:
 - a) individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L'accordo su tale materia avrà cadenza annuale;
 - b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6 dell'art.24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei periodi di validità;
 - c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'Accordo Quadro;
 - d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;



Ministero della Giustizia

- e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- f) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
- h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
- i) indirizzi generali per le attività di gestione dell'Ente di Assistenza del personale;
- j) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio.

CAPO II

RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 2 - Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è incentrato sul rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione collettiva
 - b) accordo nazionale quadro
 - c) contrattazione decentrata, attuata secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente Accordo
2. Il sistema delle relazioni sindacali, finalizzato al raggiungimento di intese su tutte le materie che costituiscono oggetto di esame, tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali. In tale contesto le commissioni paritetiche e i comitati previsti dal D.P.R. n.395/95, D.P.R. n.254/99, D.P.R. n.164/2002 e D.P.R. n.51/2009 rappresentano uno strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione.
3. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è istituita una commissione paritetica, dotata di autonomo regolamento, presieduta dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato, composta da rappresentanti dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo di cui al D.P.R. n.170/2007 che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in



Ministero della Giustizia

sede di applicazione delle materie regolate dai D.P.R. n.170/2007 e n.51/2009, nonché dal presente Accordo Nazionale Quadro.

4. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui ai citati D.P.R. è facoltà di una o più delle Organizzazioni Sindacali firmatarie ricorrere all'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.195/95, sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n.129/2000.
5. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione saranno esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo di cui al D.P.R. n.170/2007.

Art. 3 - Contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della contrattazione decentrata, avuto riguardo all'assetto funzionale dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile così come delineato dal D.Lgs. n.300/1999, dal D. Lgs. n.146/2000 e dai conseguenti atti organizzativi e tenuto conto delle prerogative di cui all'art.16 del D. Lgs. n.165/2001 quanto ai Provveditori Regionali e delle prerogative di cui all'art.17 del D. Lgs. n.165/2001 quanto ai Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, un protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dal presente Accordo Nazionale Quadro, con criteri di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della regione, prende in considerazione le materie di cui all'articolo 24, comma 5, lettere c), f), g), h), l), del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164.
2. Il citato protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dall'Accordo Nazionale Quadro, prende, altresì, in considerazione, tenuto conto delle esigenze degli istituti e servizi della regione e per conferire uniformità di indirizzo applicativo, le materie di cui all'art.8, commi 4 e 5, del presente Accordo Nazionale Quadro e quelle di cui al D.P.R. n.164/2002, articolo 24, comma 6, lettere a), b), c), d), e).
3. I protocolli di intesa regionali sono sottoscritti, per quanto attiene ai provveditorati, dal Provveditore Regionale e dalle Organizzazioni Sindacali regionali e, per quanto attiene ai Centri per la Giustizia Minorile, dal Direttore del Centro stesso e dalle Organizzazioni Sindacali regionali.
4. Nel caso di mancata definizione del protocollo d'intesa regionale l'esame della questione è rimesso alla commissione paritetica centrale di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente Accordo Nazionale Quadro.



Ministero della Giustizia

5. Il Provveditore Regionale, in relazione all'art. 16 del D.Lgs. n.165/2001, eserciterà tutte le proprie prerogative per l'effettiva concreta applicazione dell'Accordo Nazionale Quadro; analogamente il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile ai sensi dell'art. 17 del medesimo Decreto Legislativo.
6. Per l'avvio dei lavori relativi al Protocollo d'Intesa regionale, l'Amministrazione Regionale, dopo aver fornito con congruo anticipo adeguata informazione e relativa documentazione, convoca le Organizzazioni Sindacali, le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna O.S., entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione dell'A.N.Q. ed i relativi lavori devono concludersi entro i successivi 5 giorni. Limitatamente ai Provveditorati di Torino, Padova e Pescara la delegazione potrà essere composta da un massimo di quattro unità per ciascuna O.S.; analogamente per i Centri per la Giustizia Minorile che accorpano più regioni. Il Protocollo d'Intesa regionale resta in vigore per tutta la vigenza dell'A.N.Q.
7. La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall'art. 24, comma 6 del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164 di seguito elencate:
 - a) gestione e applicazione, con cadenza annuale di quanto previsto dal comma 5 lettera a) dello stesso articolo 24, secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'art. 29 comma 3, del D.P.R. n.164/2002 esprime parere vincolante nel merito;
 - b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
 - c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.
8. La contrattazione decentrata regola, altresì, le ipotesi di cui all'art.8, commi 4 e 5 del presente Accordo.
9. Ai fini della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico il presente Accordo individua le seguenti sedi:
 - a) la sede del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per il personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio e per il personale in servizio presso la sede centrale del Ministero della Giustizia, la sede dell'Istituto Superiore Studi Penitenziari per il personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio, la sede del



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile per il personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio;

b) le sedi dell'ufficio, istituto penitenziario o servizio di livello dirigenziale;

c) le sedi dell'ufficio, istituto o servizio penitenziario di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dal Provveditore Regionale o Dirigente delegato ovvero, per il settore minorile, dal Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile competente o Dirigente delegato, nonché dal titolare dell'ufficio o istituto o servizio non individuato come sede dirigenziale.

10. L'Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le Organizzazioni Sindacali, le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna Organizzazione Sindacale. Limitatamente ai Provveditorati di Torino, Padova e Pescara la delegazione potrà essere composta da un massimo di quattro unità per ciascuna Organizzazione Sindacale; analogamente per i Centri per la Giustizia Minorile che accorpano più Regioni.

Tenuto conto delle precise responsabilità in capo all'Autorità Dirigente in ordine all'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali, le Organizzazioni Sindacali devono indicare nella richiesta di permesso sindacale su convocazione dell'Amministrazione - non computabile quindi nel monte ore delle Organizzazioni Sindacali - la sede di contrattazione presso la quale il dirigente sindacale espletterà il proprio mandato, qualora non coincidente con quella di servizio. Pertanto il dirigente sindacale, individuato dalla Sigla di appartenenza quale componente della delegazione, deve produrre al rientro nella propria sede di servizio un attestato di partecipazione ovvero, ai sensi delle norme vigenti, autocertificazione attestante la presenza alla riunione sindacale.

11. La trattativa si conclude nel termine di quindici giorni dal suo inizio.

12. L'accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.

13. Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati di livello periferico, entro i termini di cui al comma 5), il Provveditore Regionale competente per territorio ovvero il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile nonché le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo - acquisite le argomentazioni dell'autorità responsabile dell'ufficio, istituto penitenziario o servizio interessato e dei responsabili delle Organizzazioni Sindacali locali - entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette individuano ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla base di tali ipotesi entro ulteriori dieci giorni deve avere luogo una nuova trattativa, regolarmente verbalizzata, per la definizione e sottoscrizione dell'accordo. L'Accordo deve riportare in via esplicita e formale i contenuti delle intese raggiunte e la sottoscrizione delle parti. L'Amministrazione Centrale, dopo aver accertato



Ministero della Giustizia

l'avvenuta stipulazione degli accordi decentrati effettuerà un monitoraggio periodico sull'andamento degli stessi i cui esiti saranno comunicati alle Organizzazioni Sindacali legittimate.

14. Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, è istituita, presso ogni Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria e presso ogni Centro della Giustizia Minorile, una Commissione arbitrale presieduta rispettivamente dal Provveditore o da un suo delegato, e dal Direttore del Centro o da un suo delegato, composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.
15. La Commissione Arbitrale Regionale esercita anche funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo di intesa regionale ed ai principi e criteri determinati nell'Accordo Nazionale Quadro.
16. La Commissione arbitrale ha altresì competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti. La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo o di uno dei suoi componenti e, acquisita la documentazione relativa alla questione, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti entro i successivi venti giorni informando della decisione, che ha carattere vincolante, la Commissione Centrale istituita ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n.164/2002.
17. Nell'ipotesi in cui la deliberazione della Commissione Regionale Arbitrale non sia condivisa dalle parti in conflitto ciascuna di esse può ricorrere alla commissione centrale di cui all'art.29, comma 3, del D.P.R. n.164/2002. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione.
18. Le delibere della Commissione centrale sono trasformate in direttive dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e, per le problematiche degli Istituti e Servizi per Minori, dal Dipartimento per la Giustizia Minorile.
19. Al di fuori delle ipotesi di conflitti, i responsabili degli Uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle Organizzazioni Sindacali anche su richiesta delle stesse, per un confronto senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo, i turni di reperibilità ed il **cambio turno**. A seguito di tale confronto le Organizzazioni Sindacali sottopongono la questione all'Amministrazione Centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime Organizzazioni Sindacali.



Ministero della Giustizia

20. Per tutte le questioni rimesse all'Amministrazione Centrale la delegazione è composta:
- a) per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli Uffici direttamente interessati alla trattativa;
 - b) per la parte sindacale, dalle Organizzazioni Sindacali legittimate.

Art. 4 - Sistema di partecipazione, informazione ed esame.

1. L'Amministrazione, prima di procedere all'esame sia a livello centrale che periferico, previsto dall'art. 26 del DPR 18 giugno 2002, n.164 (come confermato dall'art.37 DPR170/2007 e dall'art.46 DPR51/2009) fornisce alle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale, con congruo anticipo, tutte le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:
 - a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio. E' fatto salvo quanto disposto all'art. 8, commi 4 e 5 del presente accordo;
 - b) la mobilità esterna del personale a domanda (solo a livello centrale) e la mobilità interna anche temporanea a domanda e/o d'Ufficio;
 - c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
 - d) l'applicazione del riposo compensativo;
 - e) la programmazione di turni di reperibilità;
 - f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro (a livello centrale e periferico);
 - g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
 - h) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
 - i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626;
 - l) la definizione delle dotazioni organiche;
 - m) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi (solo a livello centrale);
 - n) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli Uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro (a livello centrale, ma anche periferico nel caso si tratti di progetti da realizzarsi in sede periferica).
- 2. L'informazione preventiva è fornita dal titolare dell'Ufficio, Istituto o Servizio competente ad emanare gli atti.



Ministero della Giustizia

3. Trasmessa l'informazione preventiva, l'Amministrazione fissa un incontro che avrà inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della informativa da parte delle Organizzazioni Sindacali per l'esame delle predette materie. Tale incontro si conclude nel termine tassativo di quindici giorni.
4. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le Organizzazioni Sindacali non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
5. Decorsi tali termini l'Amministrazione assume le proprie autonome definitive determinazioni tranne che sulle materie indicate come oggetto di contrattazione decentrata nel presente accordo. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di esame.
6. Il numero dei rappresentanti di ciascuna delegazione sindacale non dovrà superare le tre unità.
7. Relativamente ai provveditorati di Torino, Padova e Pescara, sarà cura dei Provveditori, dei direttori degli istituti, uffici o servizi far pervenire le convocazioni alle segreterie territoriali di ciascuna regione di riferimento al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali, l'individuazione dei componenti della delegazione che solo per detti provveditorati sarà composta da un massimo di quattro unità; analogamente per i Centri per la Giustizia Minorile che accorpano più regioni.

Art. 5 - Prerogative delle Organizzazioni Sindacali.

1. L'Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di Polizia Penitenziaria, e consegna mensilmente a ciascuna organizzazione sindacale l'elenco nominativo dei propri iscritti. Analoga informazione è fornita dai responsabili degli uffici, istituti penitenziari e servizi periferici.
2. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a tutto il personale, circolari, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Al fine di assicurare il diritto di assemblea, i direttori degli uffici, istituti e servizi penitenziari, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell'assemblea provvedono ad indicare alle Organizzazioni Sindacali promotrici i locali idonei allo svolgimento della



Ministero della Giustizia

stessa, favorendo, nella salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza, la partecipazione del maggior numero possibile di personale.

4. L'Amministrazione, nell'ambito delle dotazioni informatiche di ciascuna sede, cercherà di assicurare, in relazione alle risorse economiche disponibili, alle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica. Per l'utilizzazione di tale indirizzo ciascuna Sigla Sindacale designa un proprio incaricato. L'accesso alla posta elettronica avviene, in fasce orarie determinate, a livello di singola sede di servizio.
5. Alle organizzazioni sindacali è consentito utilizzare i fax degli istituti e servizi dell'Amministrazione posti negli uffici segreteria per la sola ricezione delle comunicazioni indirizzate ai dirigenti sindacali locali. Tali comunicazioni saranno immediatamente consegnate ai dirigenti sindacali destinatari a cura delle direzioni degli istituti e servizi, senza alcuna formalità. La ricezione gratuita è garantita in automatico anche durante l'orario di chiusura degli uffici segreteria.
6. I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti e servizi penitenziari. Il giorno della visita dovrà essere preannunciata al direttore dell'istituto o del servizio il quale, quando ostino effettive esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali richiedenti con nota motivata e con l'invito a fissare una nuova data. La delegazione sindacale che non dovrà essere superiore a tre dirigenti, di cui uno appartenente almeno alla segreteria regionale, dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore dell'istituto o da altro funzionario appositamente delegato e dal Comandante di Reparto o suo sostituto. La visita è diretta a verificare esclusivamente le condizioni logistiche dei vari luoghi di lavoro, in funzione dell'art. 23 del DPR 164/2002. In tale occasione, a richiesta, alla delegazione saranno consegnate, a titolo gratuito copia dei fogli di servizio di cui all'art. 30 DPR 82/99 (MOD. 14/A) per un periodo non superiore al trimestre precedente nonché copia della programmazione mensile o copia dei cosiddetti "brogliacci". Le Organizzazioni Sindacali garantiscono, nel rispetto della normativa vigente, la assoluta riservatezza delle informazioni, da essi ricavabili, sensibili per la sicurezza dell'istituto.

Art.6 - Tutela del dirigente sindacale.

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria possono essere trasferiti, al di fuori delle ipotesi di trasferimento conseguenti a mobilità a domanda, ad istituti o servizi ubicati in una sede diversa solo previo nulla osta delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.



Ministero della Giustizia

2. La suddetta disposizione si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. Al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale il dirigente può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altro richiedente, nella sede ove ha svolto attività sindacale, a condizione che dichiari di avervi eletto domicilio nei due anni antecedenti alla data di rientro in servizio. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il dirigente sindacale abbia conseguito nel frattempo la promozione ad altro ruolo mediante concorso.
4. I dirigenti sindacali, fermi restando i principi di responsabilità e di correttezza, non sono soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori delle commissioni previste dal Contratto e dal presente Accordo, ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
5. I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno notturno.

CAPO III

IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art.7 - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ivi compreso il personale di Polizia Penitenziaria in forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile.
2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate - con le modalità di cui all'art. 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 - per attribuire compensi finalizzati ad:
 - a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
 - b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
 - c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;
 - d) compensare la presenza qualificata;



Ministero della Giustizia

- e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.
3. L'accordo sul Fondo ha validità annuale, pertanto i criteri di utilizzazione sono individuati annualmente nel rispetto del comma 2, tenendo conto dell'obiettivo prioritario di premiare il personale che svolge compiti operativi ovvero le attività istituzionali espressamente indicate nel Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al D.P.R. 82/99.

Art. 8 - Articolazione dei turni di servizio.

1. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 51/2009 garantisce:
- a) efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa per un'organizzazione più funzionale dei servizi;
 - b) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
2. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali; al completamento dell'orario di lavoro concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi comprese le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi del servizio prestato nei giorni di riposo settimanale o festivo infrasettimanale ed i riposi compensativi.
3. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio.
4. L'articolazione dei turni di servizio è realizzata dall'autorità dirigente secondo le tipologie di orario di cui all'articolo 12, comma 4, del DPR 31 luglio 1995, n.395, come appresso definite:
- a) orario articolato su turni;
 - b) orario articolato su cinque giorni;
 - c) orario articolato su sei giorni;
 - d) orario flessibile.
5. In relazione all'orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata.
6. L'articolazione dei servizi su turni diversi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata, nelle forme di cui all'art. 3 del presente accordo.



Ministero della Giustizia

7. In ogni struttura penitenziaria il servizio deve essere programmato mensilmente osservando scrupolosamente l'orario di lavoro settimanale previsto dall'articolo 15 del D.P.R. n.51/2009.
8. Il foglio di servizio, di cui all'articolo 30 del DPR 15 febbraio 1999, n.82, deve essere predisposto almeno 7 giorni prima della fine del mese precedente e deve essere esposto, per l'intera durata di vigenza, nell'apposito albo ubicato in luogo tale da garantirne la riservatezza.
9. L'Amministrazione si impegna a proseguire l'informatizzazione di tutti gli istituti e servizi ed a seguire il progetto di informatizzazione dei turni di servizio, verificandone i risultati unitamente alle Organizzazioni Sindacali con cadenza semestrale. Con cadenza quadrimestrale, le Organizzazioni Sindacali legittimate della sede di contrattazione decentrata, potranno, a richiesta, ottenere copia dei modelli 14/A ai fini della verifica sulla programmazione dei servizi. Le Organizzazioni Sindacali garantiscono, ai sensi della normativa vigente, la riservatezza delle informazioni ricavabili dai modelli 14/A, sensibili per la sicurezza dell'istituto.
10. E' considerato, ad ogni effetto, orario di lavoro il tempo impiegato nelle riunioni periodiche di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 31 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, finalizzate all'illustrazione delle disposizioni che regolano il servizio. E', altresì, considerato orario di lavoro il tempo, fino al massimo di quindici minuti, necessario allo scambio delle consegne, nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo richieda.
11. I turni programmati non possono essere soggetti a variazioni fatta eccezione per effettive e motivate esigenze di servizio e per documentate necessità di carattere personale o familiare del dipendente. Nel primo caso il Comandante di Reparto informa tempestivamente, dando conferma per iscritto, il dipendente della variazione del turno e delle ragioni. Quando sia il dipendente a chiederne la variazione, il medesimo presenta istanza scritta al Comandante di Reparto. L'eventuale diniego, comunicato per iscritto, è circoscritto alle sole ipotesi dell'impossibilità di assicurare il cambio.
12. Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse, quello richiesto per il rientro nella sede lavorativa, allo scambio delle consegne ed all'eventuale fruizione dei pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio.
13. Per l'espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, l'articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri.
14. Il servizio nei reparti ospedalieri è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione tassativa su quattro quadranti orari;
 - b) obbligo di avvicendare il personale impiegato in tale servizio;



Ministero della Giustizia

c) obbligo dell'Amministrazione di sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel predetto servizio ad accertamenti clinici con la stretta osservanza delle cadenze fissate dalle vigenti normative in materia, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

15. Le giornate di assenza a vario titolo non possono essere seguite dall'espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18.00 del giorno precedente.
16. Il turno notturno deve essere effettuato, rispetto ad altri turni precedenti, con un intervallo d'almeno otto ore. Al servizio notturno deve preferibilmente seguire il riposo settimanale.

Art. 9 - Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.

1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti ivi compreso l'incarico di comandante di reparto.
2. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d'economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della Legge 395/90.
3. L'individuazione dei posti di servizio che richiedono particolari attitudini e capacità professionali, nonché l'individuazione dei criteri per la copertura degli stessi tramite interpellato sono demandati alla contrattazione decentrata. L'Amministrazione Penitenziaria ridurrà progressivamente il numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi connessi a quelli istituzionali; l'individuazione dei criteri e delle modalità da osservare, anche per la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane è demandata ad un apposito tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali aventi titolo. Parimenti l'Amministrazione progressivamente restituirà ai servizi istituzionali, il personale di Polizia Penitenziaria attualmente impiegato in compiti amministrativo - contabili con riguardo all'assunzione del personale del



Ministero della Giustizia

Comparto Ministeri già operata e all'assunzione dei vincitori dei concorsi in fase di espletamento.

4. Al di fuori delle ipotesi previste dalle vigenti norme contrattuali e legislative le modalità d'impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;
 - b) non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata;
 - c) il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.
5. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale. Per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali, in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.
6. A ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali, in eccedenza all'aliquota mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.
7. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:
 - a) turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito e, comunque, non superiori a sei turni mensili;
 - b) turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito. In ogni caso, non possono essere superati tre turni mensili;
 - c) turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito. Non possono essere, comunque, superati gli otto turni mensili.
8. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 21 del DPR 395/95, dall'art. 20 del DPR 164/2002 e dall'art.19 del D.P.R. n.51/2009, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali motivate esigenze di servizio, con turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.



Ministero della Giustizia

Art. 10 - Prestazioni di lavoro straordinario.

1. Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività istituzionali. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell'organizzazione del lavoro.
2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario.
3. In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, del numero dei detenuti presenti, e delle carenze di personale rispetto all'organico fissato dall'Amministrazione Centrale.
5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario:
 - a) garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria;
 - b) conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria;
 - c) consenso, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura.
7. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti.



Ministero della Giustizia

8. Al personale di Polizia penitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l'orario d'obbligo settimanale non è erogato a carico dell'Amministrazione penitenziaria.
9. Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell'istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto, sottoscritto dall'Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero d'ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali Regionali con cadenza mensile.
10. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, dichiarato dai competenti Organismi parzialmente non idoneo al servizio ai sensi delle norme vigenti, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario.
11. Il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) è esentato a domanda, dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
12. Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell'assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento in busta paga.

Art. 11 - Turni di riposo compensativo.

1. Fermo restando quanto stabilito all'ultimo comma del precedente articolo, e' facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.
2. Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione concorderà con l'interessato la fruizione in altra data.



Ministero della Giustizia

3. Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro due mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.
4. Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva.

Art. 12 - Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità.

1. I turni di reperibilità, previsti dall'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 7 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, dall'articolo 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, tenuto conto delle modalità di cui all'articolo 24, comma 5 - lettera h), del DPR 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, per compensare la presenza qualificata ai sensi dell'art. 15 del DPR 164/2002.
2. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione ai seguenti criteri generali:
 - a) volontarietà;
 - b) rotazione;
 - c) specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.
3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione non può eccedere l'uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile. I Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità.
4. Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità.
5. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo.
6. La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero.



Ministero della Giustizia

7. I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell'istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all'art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82.
8. Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.
9. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l'istituto, il compenso per lavoro straordinario.

CAPO IV

ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Art. 13 - Formazione ed aggiornamento professionale.

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del D.P.R. n° 395/95, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
 - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
 - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale.
2. La stesura dell'articolo è demandata ad un apposito tavolo di confronto per l'esame di tutti gli aspetti dell'attività di formazione. I risultati del confronto saranno parte integrante del presente Accordo Nazionale Quadro.

Art. 14 - Indirizzi generali per le attività gestionali dell'Ente di Assistenza del personale

1. Gli indirizzi generali per le attività gestionali dell'Ente per l'Assistenza del personale dell'Amministrazione Penitenziaria debbono essere perseguiti avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 41 della Legge 15 dicembre 1990 n. 395 e del relativo Statuto approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.02.2008.
2. L'Ente deve perseguire i propri obiettivi incrementando le entrate, ottimizzando le spese e la qualità dei servizi in tutte le attività di benessere del personale, nel rispetto della programmazione e dell'equilibrio finanziario.
3. Di tutte le convenzioni stipulate dall'Ente, comprese quelle dalle quali derivino sconti e facilitazioni ai dipendenti nell'acquisto di beni e servizi, è fornita capillare informazione



Ministero della Giustizia

a tutte le strutture - centrali e periferiche - dell'Amministrazione ed alle Organizzazioni Sindacali, anche attraverso il sito: www.webea.it.

4. L'Amministrazione si impegna a rendere sempre più efficienti ed adeguati i servizi per l'assistenza individuale, accelerando i tempi di erogazione dei contributi, incrementando i servizi per i figli disabili degli appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria ed offrendo soluzioni assistenziali per i coniugi ed i figli dei caduti in servizio.
5. Ferme restando le previsioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2008 e avuto riguardo all'invarianza della spesa, la Commissione Consultiva di cui all'art.22, comma 6, del D.P.R. n.51/2009, competente a formulare per il Corpo di Polizia Penitenziaria proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Assistenza finalizzati al benessere del personale, è presieduta dal Presidente dell'Ente ed è composta da tre (3) componenti di parte pubblica di cui uno con funzioni anche di segretario e da 5 cinque (5) rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale recepito nel D.P.R. citato.

Art. 15 - Alloggi di servizio e caserme.

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria comandato in servizio di missione, nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in quelli di transito, ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti o altre strutture dell'Amministrazione.
2. Ove ciò non sia possibile il personale usufruirà di sistemazione alberghiera ai sensi delle vigenti disposizioni. E' onere dell'Amministrazione la eventuale stipula di convenzioni alberghiere alle migliori condizioni, nelle more degli interventi di ristrutturazione delle caserme allo stato inadeguate.
3. L'adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata dallo standard di arredo di cui alla tabella A dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 24.03.2004. E' data facoltà alle Organizzazioni Sindacali legittimate di effettuare, durante le visite sui luoghi di lavoro previste dall'art.5, comma 6, dei sopralluoghi previo accordo con le Direzioni, per verificare lo stato di pulizia delle stanze ed il mantenimento delle condizioni alloggiative così come concordate.
4. L'Amministrazione si impegna a destinare il 10% delle risorse assegnate annualmente - sul relativo capitolo di bilancio - per i lavori di ristrutturazione delle caserme che necessitano di interventi strutturali e di mantenimento di quelle già ammodernate.



Ministero della Giustizia

5. Resta fermo il costante controllo sull'adeguato alloggiamento del personale in missione da parte dei Provveditori Regionali. Alle medesime Autorità è demandata l'attività relativa alla piena utilizzazione ed ulteriore realizzazione di alloggi demaniali negli istituti della circoscrizione regionale di competenza.

CAPO V

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 16 - Misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n° 395, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Dipartimento per la Giustizia Minorile s'impegnano in sede centrale e locale ad organizzare il lavoro ed a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l'incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un'adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso.

Art. 17 - Procedure riguardanti l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza.

1. In ogni struttura dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
2. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art.3, comma 2 del D.Lgv. 9 aprile 2008, n.81 le procedure riguardanti l'elezione dei Rappresentanti per la sicurezza sono le medesime di quelle previste nell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 24.3.2004; il numero dei Rappresentanti da eleggere tiene conto delle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo citato, pertanto:
 - a) un rappresentante nelle strutture aventi, al massimo, duecento addetti;
 - b) tre rappresentanti nelle strutture aventi da duecentouno a mille addetti;
 - c) sei rappresentanti nelle strutture aventi un numero d'addetti superiore a mille.



Ministero della Giustizia

3. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della sicurezza, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione in sede locale indice le elezioni mediante l'affissione dell'avviso nell'albo del personale.
4. Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al terzo comma; l'ora della scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
5. L'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile s'impegnano a favorire la più ampia partecipazione del personale alle operazioni elettorali.
6. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti di polizia penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, con riferimento alla situazione venutasi a determinare nell'unità lavorativa, e ne informa contestualmente, per iscritto, l'autorità dirigente; le elezioni conseguentemente ed unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data prima stabilita per il loro espletamento.
7. Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni. Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai commi ottavo e seguenti.
8. All'elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste elettorali, che possono essere presentate da:
 - a) organizzazioni sindacali rappresentative, firmatarie degli Accordi sindacali recepiti nel D.P.R. 170/2007 e 51/2009;
 - b) personale di polizia penitenziaria effettivamente presente nella struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per cento della complessiva forza organica.
9. Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né i componenti della commissione elettorale di cui ai commi decimo e seguenti.
10. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al nono ed al presente comma, un candidato risulti compreso in più d'una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste e prima di procedere alla loro affissione, inviterà l'interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
11. Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può eccedere di un terzo il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell'unità lavorativa.



Ministero della Giustizia

12. Allo scopo d'assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione elettorale per la composizione della quale ogni organismo presentatore di lista designerà, con presa d'atto dell'Amministrazione, un dipendente non candidato.
13. Alla commissione elettorale sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;
 - b) verificare la valida presentazione delle liste;
 - c) costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi dalle ore 7,30 alle ore 16,00 del giorno d'apertura;
 - d) assicurare la correttezza dell'operazione di scrutinio dei voti, che comincerà alla chiusura dei seggi;
 - e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;
 - f) proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati.
14. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura della commissione elettorale, mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma, che avrà luogo almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.
15. I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno ventiquattrore prima dell'inizio delle votazioni.
16. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
17. La votazione ha luogo per mezzo d'una scheda unica, comprendente la denominazione ed il numero di tutte le liste individuate secondo l'ordine di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità della presentazione di tali liste, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede debbono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e le procedure di votazione debbono aver luogo conformemente all'esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal presidente o da altro componente il seggio elettorale, all'atto della votazione.
18. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi segni d'individuazione.



Ministero della Giustizia

19. Il voto è espresso dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome del candidato presente nella lista per il quale intende votare.
20. Il luogo ed il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalla commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi diritto, d'esprimere il loro voto. Il luogo ed il calendario di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante l'affissione all'albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.
21. Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al quindicesimo comma, e da un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di munire il seggio di urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino al momento dell'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.
22. Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.
23. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al termine delle operazioni di scrutinio la commissione elettorale sigillerà in un unico plico tutto il materiale relativo, con l'esclusione dei verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura dell'Amministrazione in modo da garantirne l'integrità per almeno tre mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale. I verbali saranno conservati dall'Autorità dirigente in originale, e dai rappresentanti di lista in copia.
24. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun candidato e redige il verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
25. Saranno designati rappresentanti per la sicurezza i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, nell'ordine di preferenza individuato dalla graduatoria di cui al ventiquattresimo comma.
26. L'incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni. Esclusi i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall'incarico in assenza d'un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione dell'incarico avvenuta per qualunque causa,



Ministero della Giustizia

subentra nella carica il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista del rappresentante cessato dall'incarico.

27. L'Amministrazione si impegna a fornire, nel rispetto delle norme vigenti, l'informativa ai lavoratori sul nominativo del medico del lavoro e del responsabile per la sicurezza.

Art. 18 - Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tempo di lavoro retribuito.

1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Tale formazione, articolata in moduli, deve prevedere un programma istituzionale iniziale di sessantaquattro ore. I programmi di formazione comprenderanno:
 - a) conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - b) conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle misure di prevenzione e protezione;
 - c) metodologie da utilizzare nella valutazione dei rischi;
 - d) metodologie per la comunicazione.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile inoltrano, rispettivamente, ai Provveditori regionali ed ai direttori dei Centri per la Giustizia Minorile il piano annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti nell'ambito delle strutture penitenziarie delle rispettive regioni, indicando il programma didattico degli stessi corsi e di prevedibili costi di tali iniziative.
3. Ai rappresentanti per la sicurezza è garantito:
 - a) l'accesso a tutti i luoghi di lavoro della struttura;
 - b) l'utilizzazione di una stanza che disponga di un arredamento funzionalmente adeguato al numero dei rappresentanti eletti, nonché l'uso di materiale necessario all'espletamento del mandato;
 - c) l'informazione di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;
 - d) l'avviso tempestivo per la consultazione di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;
 - e) l'avviso, da notificarsi almeno dieci giorni prima ai rappresentanti per la sicurezza, della riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, con la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno.



Ministero della Giustizia

4. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ciascun rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a sessanta ore annue. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell'articolo 19 del decreto legislativo citato l'attività è considerata orario di lavoro ed ha carattere prioritario. La formazione dei rappresentanti della sicurezza avviene durante l'orario di lavoro.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art.19 - Specializzazioni

1. Ferme restando le specializzazioni per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria previste dall'art.23 del D.P.R. n.395/1995 di conduttore di unità cinofile, elicotterista, sommozzatore, tiratore scelto ed istruttore di tiro, nonché quelle individuate, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n.164/2002, di matricolista, specialista nel trattamento dei detenuti minorenni e informatico, con l'accordo quadro sottoscritto il 24 marzo 2004, le Parti individuano le seguenti ulteriori specializzazioni:

Art. 20 - Asili Nido

Criteri e modalità per il rimborso delle rette per gli asili nido.

1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti sul relativo capitolo, è ammesso il rimborso anche parziale, delle spese sostenute dal personale di Polizia penitenziaria per la frequenza dell'asilo nido pubblico dei propri figli fino al compimento del terzo anno di asilo.
2. Il rimborso è disposto previa presentazione della documentazione attestante i versamenti effettuati.
3. Nell'ipotesi di frequenza di asili nido privati l'Amministrazione procede al rimborso delle spese sostenute fino alla concorrenza della quota pari alla retta mensile praticata dalla struttura pubblica del comune sede di servizio del dipendente o del comune in cui è ubicato l'asilo nido frequentato.



Ministero della Giustizia

Art. 21 - Inconciliabilità di incarichi

Le Parti convengono che non possono essere conferite ai Funzionari che ricoprono cariche di dirigente sindacale di livello nazionale, regionale e locale in seno alle OO.SS. rappresentative del personale di Polizia Penitenziaria, le funzioni di Comandante di Reparto, di Responsabile del nucleo traduzioni e piantonamenti, di Responsabile di sezione negli ambito degli Uffici Provveditoriali e Dipartimentali.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 - Regolamento deontologico.

Le Parti convengono sulla necessità di formalizzare un regolamento deontologico sulle relazioni sindacali finalizzato a migliorare e ad agevolare le procedure negoziali e le relative modalità di relazione. Tale regolamento sarà parte integrante del presente Accordo.

Art.23 - Quesiti

Nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, all'Ufficio per le Relazioni Sindacali è riservata la competenza in ordine alle questioni interpretative e applicative del presente Accordo Nazionale Quadro.

Art.24 - Attuazione dell'A.N.Q.

I Provveditori Regionali nell'ambito delle specifiche competenze demandate dalle vigenti norme, eserciteranno tutte le proprie prerogative per l'effettiva completa puntuale applicazione dell'A.N.Q.; analogamente i Direttori dei Centri per la Giustizia minorile. Parimenti i dirigenti degli istituti e servizi dell'Amministrazione.

Art.25 - Violazione dell'A.N.Q.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo costituisce violazione contrattuale.

Art.26 - Efficacia di norma

— Sono fatte salve le previsioni di cui agli Accordi Quadro precedenti se non in contrasto con le presenti disposizioni.



Ministero della Giustizia

Roma, li

Il Ministro della Giustizia

Le Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

C.I.S.L. - F.N.S.

U.I.L. - P.A./P.P.

Si.N.A.P.Pe.

C.G.I.L. - F.P./P.P.

U.G.L. Polizia Penitenziaria

F.S.A. - C.N.P.P.